



38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: <http://www.seac.it> - E-mail: info@seac.it

Come anticipato nell'Aggiornamento AP n. [001/2020](#), il comma 342 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha prorogato per l'anno 2020, con alcune modifiche, il **congedo obbligatorio** retribuito a favore del padre lavoratore dipendente del settore privato.



Più precisamente, il congedo obbligatorio è utilizzabile

- per i figli nati, adottati o affidati **dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**;
- nella misura di **7 giorni** (a differenza dei 5 in vigore per i nati nel corso del 2019);
- entro 5 mesi dalla nascita oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale.

Oltre al congedo obbligatorio, anche per l'anno 2020 è possibile per il lavoratore padre fruire del **congedo facoltativo**, nella misura (confermata) di 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PER IL 2020

Per i figli nati/adottati o affidati nel 2020, il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

- un congedo **obbligatorio** della durata di **7 giorni**, da godere anche non continuativamente;
- un congedo **facoltativo** della durata di **1 giorno**, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Entrambi sono utilizzabili nei **5 mesi** successivi alla nascita, all'ingresso in famiglia o all'entrata in Italia del minore.



Per i figli nati/affidati/adottati nel corso del 2019, anche se i 5 mesi successivi all'evento ricadono nei primi mesi del 2020, il padre lavoratore dipendente ha diritto al congedo obbligatorio nella misura di 5 giorni (cfr. Aggiornamento AP n. [083/2019](#)).

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un'**indennità giornaliera a carico INPS** pari al **100%** della retribuzione media globale giornaliera.

L'indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale.

I giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo)

- devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie,
- non possono essere frazionati ad ore.

Per usufruire dei giorni di congedo non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

MODALITÀ DI UTILIZZO E FAC-SIMILE DI RICHIESTA

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno **15 giorni di preavviso**.

I lavoratori per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro devono comunicare a quest'ultimo, in forma scritta, l'assenza, senza necessità di presentare domanda all'INPS. In tal caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uniemens. In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.



In caso di richiesta del **congedo facoltativo**, il lavoratore deve allegare alla domanda la **dichiarazione della madre** da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

Di seguito si forniscono i **fac-simile** della richiesta da parte del padre lavoratore del:

- congedo obbligatorio;
- congedo obbligatorio e facoltativo (con relativa rinuncia della madre).

Spett.le
via

OGGETTO: Richiesta **congedo obbligatorio** ex articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012 e s.m.i.

Il sottoscritto, nato a, il e residente in, via, chiede di usufruire del periodo di congedo obbligatorio previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 e s.m.i. in data

A tal fine, il sottoscritto comunica che: (*scelta alternativa*)

- la data presunta del parto sarà il
- la data effettiva di nascita è il
- la data di ingresso del minore in Italia è il
- la data di effettivo ingresso in famiglia del minore è il

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Luogo e data.....

Firma del lavoratore

Spett.le via

OGGETTO: Richiesta **congedo obbligatorio e facoltativo** ex articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012 e s.m.i.

Il sottoscritto, nato a, il e residente in, via, chiede di usufruire, ai sensi dell'articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 e s.m.i.:

- del periodo di congedo obbligatorio in data; nonché
- del periodo di congedo facoltativo in data

A tal fine, il sottoscritto comunica che: (*scelta alternativa*)

- la data presunta del parto sarà il
- la data effettiva di nascita è il
- la data di ingresso del minore in Italia è il
- la data di effettivo ingresso in famiglia del minore è il

Si allega la dichiarazione scritta della madre di rinuncia al congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni (uno) equivalente a quelli richiesti dal sottoscritto.

Ringrazio e porgo cordiali saluti.

Luogo e data

Firma del lavoratore

Allegato

La sottoscritta dichiara di rinunciare a n. 1 giorno di congedo di maternità post partum, a seguito della nascita del figlio

Luogo e data

Firma della madre

I lavoratori che percepiscono l'indennità direttamente dall'Istituto devono invece presentare autonoma domanda allo stesso.

